

Facsimile della comunicazione da inviare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nell'oggetto della mail

Comunicazione lavoro accessorio: codice fiscale committente - ragione sociale committente

Nel corpo della mail (non in allegato)

Ai sensi dell'articolo 49, c. 3 del D.Lgs n. 81/2015, si comunica il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

Committente:

- Codice Fiscale:
- Ragione Sociale:

Lavoratore/Lavoratrice:

- Codice fiscale:
- Nome e Cognome:
- Luogo della prestazione:
- Giorno di inizio della prestazione (o Giorno di inizio e di fine nel caso di prestazione continuative):
- Ora di inizio e fine della prestazione:

Note

La comunicazione deve essere:

- effettuata esclusivamente dalle **imprese** (agricole e non agricole) e dai **professionisti**
- inviata tramite e-mail almeno **60 minuti prima** dell'inizio della prestazione alla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio (individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione)

Per il Friuli Venezia Giulia gli indirizzi e-mail delle sedi territoriali sono i seguenti:

- voucher.udine-pordenone@ispettorato.gov.it
- voucher.trieste-gorizia@ispettorato.gov.it

Ogni comunicazione può coprire **più giornate** di lavoro e riguardare **più di un lavoratore**.

Variazioni

Devono essere comunicate anche le variazioni alle comunicazioni già effettuate **almeno 60 minuti prima** delle attività cui si riferiscono.

Casi particolari:

- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore
- se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario previsto di inizio della prestazione

La comunicazione all'Ispettorato non sostituisce la dichiarazione di inizio attività all'Inps (che va obbligatoriamente effettuata per "attivare" e rendere pagabili i voucher).

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa (non diffidabile) da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

L'assenza, oltre che della comunicazione all'Ispettorato, anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporta l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.